

Legge Regionale 13 gennaio 1995, N. 2. (1)

**“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**ART. 1**

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1995, il bilancio per l'anno finanziario 1995 secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale ed eventuali successive note di variazioni.

**ART. 2**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 gennaio 1995

*Grasso*

(1) La presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 1995, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 217 della medesima legge.